



Sviluppo Rurale  
Piemonte 2023-2027

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE  
Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027

## **GAL VALLI DEL CANAVESE**

# **REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA CONTRATTUALE**

---

### **REGOLAMENTO INTERNO**

---

adottato con deliberazione del 16.10.2018, (successivamente aggiornato con deliberazione n. 11/2018 del 11.12.2018, n. 9/2020 del 22/12/2020 e n. 5/2024 del 18/06/2024) in attuazione della Misura 19 LEADER del PSR 2014 – 2020 e dell'Intervento SRG06 del Complemento di programmazione dello sviluppo rurale della Regione Piemonte (CSR) 2023-2027

## **Sommario**

|  |  |
|--|--|
| Sommario .....   | 2  |
| 1. Premessa .....  | 3  |
| 2. Ruolo dei GAL, quadro normativo, ambito di disciplina regolamentare .....   | 3  |
| 3. Funzioni e compiti in relazione alle materie oggetto del presente regolamento .....   | 4  |
| 4. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture .....   | 5  |
| 4.1 Fasi delle procedure di affidamento sotto le soglie di rilevanza europea.....  | 7  |
| 4.1.1 Decisione di contrarre .....   | 7  |
| 4.1.2 Individuazione dell'operatore economico/degli operatori economici - Consultazioni preliminari di mercato - indagini di mercato, elenchi di operatori economici .....   | 8  |
| 4.2 Procedure di gara .....  | 12   |
| 4.2.1 Affidamento diretto di lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, e di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000euro .....  | 12   |
| 4.2.2 Procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e sino alle soglie di rilevanza europea, nonché per servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro sino alle soglie di rilevanza europea ..... | 14   |
| 4.2.3 Stipulazione del contratto .....   | 15   |
| 5. Tracciabilità dei flussi finanziari .....   | 16   |
| 6. Spese economali .....   | 16   |
| 7. Procedure per la selezione dei progetti nel contesto di procedure per la concessione di contributi/sovvenzioni in coerenza con i principi di cui all' art. 12 della legge n. 241/1990 .....   | 18   |
| 7.1 Procedure di nomina dei membri esterni delle commissioni di selezione e valutazione delle domande .....  | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| 8. Trasparenza, anticorruzione, inconfiribilità e incompatibilità .....  | 19   |
| 9. Selezione del personale.....  | 19   |
| 10. Contrasto delle frodi e conflitti di interesse.....  | 20   |
| 10. Norma di rinvio a riferimenti generali.....  | 20   |
| 11. Entrata in vigore.....   | 21   |

## **1. Premessa**

Il presente regolamento ha ad oggetto le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture (sotto le soglie di rilevanza europea<sup>1</sup>), le procedure di concessione di contributi/sovvenzioni, le procedure di selezione del personale, per quanto di competenza del GAL. Il regolamento riporta, inoltre, il sistema organizzativo interno e disposizioni in merito al fondo economale.

## **2. Ruolo dei GAL, quadro normativo, ambito di disciplina regolamentare**

**1.1.** Il GAL svolge le funzioni e i compiti assegnati nel contesto del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR 2014-2022 della Regione Piemonte e del Complemento regionale per lo sviluppo rurale (CSR) 2023-2027, di attuazione del Piano strategico nazionale della PAC (PSP), e in particolare per quanto riguarda LEADER. Il GAL, in quanto ente a partecipazione pubblica che svolge prevalentemente funzioni pubbliche per poter attuare la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) ed eventuali altri progetti candidati su fondi Europei FESR e FSE, per tutta la durata del periodo di programmazione assume impegni in materia di amministrazione e di gestione di fondi pubblici.

**1.2.** Nello specifico il GAL è tenuto all'osservanza:

- delle disposizioni europee nell'ambito della PAC;
- delle norme in materia di contratti pubblici (*in primis* il d.lgs. n.36/2023, di seguito anche "Codice dei contratti pubblici")
- delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di antimafia di cui alla legge n. 136/2010 e al d.lgs. n. 159/2011;
- dei principi e degli istituti previsti dalla legge n. 241/1990;
- dei principi di trasparenza, di pubblicità e di concorrenza contenuti nel d.lgs. n. 165/2001 e normativa ulteriore di settore per quanto riguarda il reclutamento del personale (direttore, dipendenti e collaboratori);
- delle disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013;
- delle disposizioni in materia di anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012;
- delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.

**1.3.** Il GAL, in quanto chiamato a gestire contributi/sovvenzioni finanziati con risorse pubbliche, in coerenza con i principi delineati dall'art. 12 della legge n. 241/1990, concorre all'attuazione di attività di interesse pubblico in collaborazione con l'ente finanziatore Regione Piemonte, diventando partecipante fattivo dell'attività dell'ente pubblico indipendentemente dall'assunzione della titolarità di poteri autoritativi, acquisendo così la qualifica di agente contabile.

**1.4.** Il presente regolamento, in coerenza con la normativa vigente, tratta:

- delle procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture con particolare attenzione a quelle di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 50, comma 1, d.lgs. n. 36/2023;
- delle procedure per la selezione dei progetti nel contesto di procedure concorsuali per la concessione di contributi/sovvenzioni ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990;
- degli obblighi in materia di trasparenza, anticorruzione, inconferibilità ed incompatibilità;

---

<sup>1</sup> Dal 1° gennaio 2024 si applicano le nuove soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici, disciplinate dall'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, in applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2495 del 15/11/2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (settori ordinari), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE L del 16 novembre 2023. Tali soglie si applicano per il biennio 2024-2025. A partire dal 1° gennaio 2026 si dovrà fare riferimento alle nuove soglie che saranno approvate con Regolamento delegato (UE).

- delle procedure per il reclutamento del personale;
- delle situazioni di conflitto di interesse.

**1.5.** Il presente regolamento è soggetto ad aggiornamento periodico a fronte delle modifiche della normativa di riferimento, nonché alle indicazioni e alle prescrizioni della Regione Piemonte (Autorità di Gestione Regionale) e dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura – ARPEA (Organismo pagatore regionale).

### **3. Funzioni e compiti in relazione alle materie oggetto del presente regolamento**

Gli organi societari del GAL e le loro funzioni sono definiti dal relativo statuto.

Ai fini del presente regolamento si evidenziano le funzioni e i compiti seguenti.

**3.1 Il Consiglio di Amministrazione** (nel prosieguo anche “CdA”) è chiamato ad approvare tutti gli atti tramite i quali si esplica l’attività del GAL, in particolare:

- a) approva la Strategia di Sviluppo Locale SSL (o Piano di Sviluppo Locale PSL) ed il relativo Piano Finanziario, inteso come domanda di sostegno per l’attuazione della strategia stessa (o del piano stesso);
- b) approva eventuali riprogrammazioni di Piano Finanziario e in genere qualsiasi variazione del programma possa essere ammessa e presentata ai competenti uffici della Regione Piemonte;
- c) approva i progetti relativi alle operazioni a Regia Diretta;
- d) approva gli atti di gara e gli avvisi esplorativi per la realizzazione di indagini di mercato volte all’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta, per gli appalti di importo superiore ad €. 40.000,00;
- e) approva, laddove istituito, l’Albo Fornitori;
- f) approva le procedure e i testi connessi alle procedure per affidamento lavori e per acquisiti di beni e servizi (bandi, capitolati, disciplinari di gara, lettere di invito, modulistica utile per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, schemi di contratti), per gli appalti di importo superiore ad €. 40.000,00;
- g) approva i bandi per l’attribuzione di contributi/sovvenzioni ex art. 12 della legge n. 241/1990 e relativi allegati;
- h) nomina le eventuali commissioni giudicatrici per gli appalti di importo superiore ad €. 40.000,00, e le commissioni di valutazione per le procedure di attribuzione di contributi/sovvenzioni ex art. 12 della l. n. 241/1990, nonché per gli incarichi a lavoratori autonomi con partita iva o a liberi professionisti di importo superiore ad €. 40.000,00;
- i) approva le graduatorie risultanti dalle istruttorie delle domande di sostegno e le proposte di aggiudicazione per gli appalti di importo superiore ad €. 40.000,00;
- l) approva/ratifica i risultati delle istruttorie relative alla realizzazione e al pagamento delle varie fasi degli interventi finanziati e la liquidazione dei contributi concessi;
- m) approva la rendicontazione (relazione e documentazione allegata) delle spese sostenute dal GAL come beneficiario diretto;
- n) approva eventuali adesioni del GAL a progetti di cooperazione ad altri progetti in cui il GAL potrebbe essere coinvolto come Agenzia di Sviluppo del territorio.
- o) approva il pagamento delle fatture intestate al GAL per lavori o servizi affidati dallo stesso Consiglio di Amministrazione, per gli appalti di importo superiore ad €. 40.000,00 (sono escluse le bollette pagate con RID e le fatture emesse dopo il pagamento del bene, ad esempio con acquisti via internet o in negozi con carta ricaricabile, che comunque rientrano nella rendicontazione delle spese del GAL).

**3.2.** Il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e nei limiti delle deleghe conferite:

- a) sottoscrive i contratti di affidamento lavori, di acquisizione/fornitura di beni/servizi derivanti dall’espletamento delle procedure di selezione attivate per gli appalti di importo superiore ad €. 40.000,00;

Il Presidente, in qualità di legale rappresentante del GAL, è in possesso delle credenziali informatiche per accedere a Sistema Piemonte per tutte le operazioni che riguardano la gestione del GAL e che abbiano il

GAL come beneficiario diretto (operazioni a Regia) e pertanto sottoscrive tutte le operazioni che vengano necessariamente inserite a sistema e che riguardino la gestione o le attività svolte dal GAL come diretto beneficiario delle operazioni sopra citate, come richiesto.

**3.3 Il Direttore**, oltre alle mansioni specificate dal contratto svolge le seguenti funzioni:

- a) per le procedure di appalto assume il ruolo e le funzioni di RUP, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, di responsabile del procedimento e di DEC, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, salva diversa deliberazione del CdA;
- b) in seguito alla delibera del Consiglio Amministrazione del Gal n. 7/2018 del 25.07.2018, e per effetto della procura notarile conferita in data 11.12.2018, ha il potere di impegnare la società per contratti fino ad €. 40.000 compresi (IVA esclusa), e di adempiere a tutte le procedure connesse (di cui al codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i), tra cui la nomina della commissione di valutazione, la firma dei disciplinari di affidamento e i contratti.
- c) in seguito alla delibera del Consiglio Amministrazione del Gal n. 7/2018 del 25.07.2018, e per effetto della procura notarile conferita in data 11.12.2018, ha i poteri di adempiere a tutte le procedure connesse alla selezione del personale.
- d) riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività di cui ai punti b) e c) immediatamente precedenti;
- e) per le procedure di attribuzione di contributi/sovvenzioni ex art. 12 della legge 241/1990, per le domande di partecipazione per la selezione del personale interno ed esterno, nonché per gli incarichi a lavoratori autonomi con partita iva od a liberi professionisti, assume il ruolo e le funzioni di RUP ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 salva diversa disposizione del CdA e, nello specifico, a titolo non esaustivo:
  - supervisiona e verifica tutte le attività e i controlli di competenza;
  - supervisiona l'istruttoria delle domande di pagamento;
  - predisporre e presenta al CdA tutta la documentazione necessaria per analizzare e sottoporre ad approvazione le graduatorie risultanti dalla partecipazione ai bandi sulle varie operazioni, la liquidazione delle spese e dei contributi ammessi;
  - verifica la correttezza formale delle fatture ed in genere dei documenti di pagamento intestati al GAL come beneficiario;
  - firma, come previsto dal manuale ARPEA, le liste di liquidazione.
- f) è il cassiere del fondo economale.

**3.4. Il Responsabile Amministrativo Finanziario ("RAF")**, oltre alle mansioni specificate dal contratto:

- a) partecipa alla commissione di istruttoria delle domande di sostegno a seguito di apertura dei bandi, anche in qualità di segretario verbalizzante;
- b) supporta il Direttore nella verifica della correttezza delle fatture e in genere dei documenti di pagamento intestati al GAL come beneficiario, prima di consegnarle alla firma del Responsabile Unico del Procedimento per la liquidazione.
- c) svolge funzioni di Responsabile della trasparenza e anticorruzione.

**3.5 Il Segretario**, oltre alle mansioni specificate dal contratto:

- a) partecipa, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, alla commissione di istruttoria delle domande di sostegno a seguito di apertura dei bandi, anche in qualità di segretario verbalizzante;

#### **4. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture**

Il GAL per gli acquisti di lavori, servizi e forniture in attuazione del PSL, applica il d.lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi generali di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, del medesimo decreto.

Le procedure di selezione si distinguono, a seconda del valore al netto di IVA, in **sopra e sottosoglia di rilevanza europea**, secondo quanto stabilito all'art. 14 del d.lgs. 36/2023. Le predette soglie sono periodicamente aggiornate da parte della Commissione europea.

Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto ad eludere la disciplina europea, il GAL deve prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nel caso di ripartizione di lotti, contestuali o successivi o di ripetizioni dell'affidamento nel tempo.

Per i contratti di importo inferiore alle vigenti soglie europee, opera il **principio di rotazione degli affidamenti**, così come previsto dall'art. 49 del d.lgs. 36/2023.

Il GAL è tenuto al rispetto del principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni di essi.

Il principio di rotazione, fatte salve le deroghe di seguito indicate, si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui trattasi, nei casi in cui i due affidamenti consecutivi, ovvero quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Ai fini dell'individuazione del settore merceologico e del settore di servizi si farà riferimento al Sistema di Classificazione Unico per gli appalti pubblici (c.d. CPV) approvato con REG.(CE) n. 213/2008 del 28 novembre 2007, adottando il livello del CPV corrispondente alla classe, ossia quello indicato dalle prime quattro cifre del codice stesso (XXXX0000-Y), in linea con il Comunicato ANAC del 9.05.2023 recante "Indicazioni sulle corrette modalità di individuazione dei codici CPV".

La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico o settore di servizi o categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita di seguito. Quindi, i presupposti che determinano il divieto di affidamento (o aggiudicazione) consecutivo e che devono entrambi ricorrere risultano: 1) stesso settore merceologico, stessa categoria di opere, stesso settore di servizi; 2) stessa fascia di valore economico.

Le fasce di valore economico in cui operare la rotazione sono le seguenti:

Per servizi e forniture:

- a) fino a € 5.000;
- b) da € 5.001 fino a € 20.000;
- c) da € 20.001 fino a € 39.999;
- d) da € 40.000 fino a € 139.999;
- e) da € 140.000 fino a € 220.999.

Per lavori:

- a1) fino a € 20.000;
- b1) da € 20.001 a € 39.999;
- c1) da € 40.000 a € 149.999;
- d1) da € 150.000 fino a € 309.600;
- e1) da € 309.601 fino a € 619.200;
- f1) da € 619.201 fino a € 999.999;
- g1) da € 1.000.000 fino a € 5.537.999.

Il principio di rotazione non si applica e, quindi, può essere derogato in presenza delle seguenti fattispecie:

a) in via eccezionale e fornendo specifica motivazione è possibile assegnare l'appalto al contraente uscente, ai sensi dell'art. 49, comma 4, del d.lgs. 36/2023, evidenziando nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni: (i) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato; (ii) effettiva assenza di alternative; (iii) accurata esecuzione del precedente appalto.

b) affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del d.lgs. 36/2023;

c) qualora non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica, per le procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), del d.lgs. 36/2023, attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati. Non determina limitazione numerica ai sensi del periodo precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche l'eventuale richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del mercato elettronico. Se, pertanto, il contraente uscente, affidatario del contratto immediatamente precedente rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, presenta la propria manifestazione di interesse in risposta al predetto Avviso, potrà partecipare alla successiva procedura negoziata senza che debba esserci specifica motivazione.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 28 del d.lgs. 36/2023 secondo le modalità vigenti. Si applicano le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di antimafia di cui alla legge n. 136/2010 e al d.lgs. n. 159/2011.

#### **4.1 Fasi delle procedure di affidamento sotto le soglie di rilevanza europea**

Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

- a. decisione di contrarre (nel caso dell'affidamento diretto è possibile predisporre un'unica determinazione a contrarre e contestuale affidamento);
- b. individuazione dell'operatore economico (indagini di mercato o consultazione di elenchi); in caso di affidamento diretto, la fase di individuazione dell'operatore economico, da effettuarsi eventualmente anche previa acquisizione di uno o più preventivi, può precedere la determinazione a contrarre se essa assume la forma di determinazione a contrarre e contestuale affidamento;
- c. espletamento della procedura d'appalto (affidamento diretto o procedura negoziata);
- d. effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'affidatario/aggiudicatario;
- e. affidamento e stipula del contratto.

##### **4.1.1 Decisione di contrarre**

Il GAL, in conformità al proprio ordinamento, manifesta la propria volontà a contrarre attraverso la decisione a contrarre o atto equivalente, assunta dall'organo competente.

**In caso di affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ai 140.000 euro, il predetto atto può coincidere con l'affidamento e può essere apprestato in forma semplificata. Esso deve almeno contenere:**

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo;
- c) la denominazione del contraente (con indicazione della P.IVA);
- d) le ragioni della scelta del contraente;
- e) il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale ove richiesti;
- f) le clausole ritenute essenziali;

g) la voce di budget su cui graverà la spesa.

**In caso di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro o di servizi e forniture di importo pari o superiore ai 140.000 euro**, ma di importo al di sotto delle soglie di rilevanza europea, la decisione a contrarre o atto equivalente deve contenere in particolare:

- a) il fine che si intende perseguire con il contratto;
- b) l'oggetto, la forma e gli elementi essenziali del contratto;
- c) le clausole ritenute essenziali dell'eventuale capitolato speciale;
- d) i requisiti di qualificazione, il procedimento per la selezione dei fornitori da invitare per la competizione, i criteri di selezione degli operatori economici e di aggiudicazione utilizzati;
- e) l'individuazione del RUP e delle altre figure previste dalla normativa vigente in relazione alla tipologia e alla rilevanza del contratto;
- f) la quantità e la qualità del bene da acquisire, il tipo di servizio che deve essere prestato o del lavoro da realizzare;
- g) la stima economica complessiva;
- h) la voce di budget su cui graverà la spesa.

#### ***4.1.2 Individuazione dell'operatore economico/degli operatori economici - Consultazioni preliminari di mercato - indagini di mercato, elenchi di operatori economici***

Le indagini di mercato, più o meno formalizzate, sono preordinate a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare alle procedure di selezione e/o allo specifico affidamento. Tale fase non genera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura/sul successivo affidamento e tale elemento deve essere bene specificato negli atti relativi all'indagine.

In alternativa all'indagine di mercato, gli operatori economici possono essere invitati attraverso una selezione da elenchi appositamente costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nominativi degli operatori economici da invitare/a cui affidare gli appalti. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale del GAL e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

#### Indagini di mercato informali

Le indagini di mercato possono essere effettuate senza formalità in caso di:

- indagini solo esplorative il fine di pervenire alla corretta individuazione del prodotto o servizio oggetto di un eventuale futuro affidamento e del relativo importo di riferimento;  
oppure
- affidamento diretto di lavori di importi inferiori a 150.000,00 euro oppure servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro,  
oppure
- procedure negoziate senza bando, al fine di individuare gli operatori economici da invitare, qualora si operi in mercati in cui sono presenti pochi operatori economici e di essi il GAL ha conoscenza o può facilmente acquisirla tramite strumenti informali, ad esempio via internet o tramite contatti con altri enti e istituti operanti in ambiti analoghi; il fatto di operare in mercati in cui sono presenti pochi operatori economici deve essere comprovato con evidenze.

In tali casi l'indagine può essere condotta tramite l'acquisizione di brochure e altri documenti informativi, o di preventivi, o tramite indagini esplorative in genere anche previa sintetica comunicazione rivolta ai potenziali interessati.

L'acquisizione di preventivi può essere effettuata mediante la procedura di approvvigionamento digitale, se presenta tale funzionalità, oppure mediante apposita richiesta da formularsi via PEC (posta elettronica certificata) o via e-mail. L'esame dei preventivi avviene ad opera del RUP, sulla base di elementi da



definirsi in considerazione del servizio/della fornitura o del lavoro da acquisire, quali, a titolo esemplificativo:

- competenza dell'operatore economico,
- competenza del gruppo di lavoro proposto,
- modalità di erogazione/esecuzione,
- tempi di consegna/realizzazione,
- rispondenza della proposta tecnica alle esigenze del GAL,
- eventuali proposte aggiuntive/migliorative;
- prezzo proposto,
- economicità del preventivo rispetto alle caratteristiche del servizio/bene/lavoro richiesto.

#### Indagini di mercato formali, elenchi di operatori economici, cataloghi informatici

Nel caso di procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023, le consultazioni preliminari del mercato sono effettuate in coerenza all'art. 50, comma 2 e 3, e all'Allegato II.1 del medesimo decreto e dell'eventuale regolamento sostitutivo.

Nello specifico il GAL opera tramite:

- A. pubblicazione di un avviso di indagine di mercato
- B. Albo fornitori del GAL;
- C. consultazione di altri cataloghi pubblici.

In nessun caso è possibile individuare gli operatori economici da invitare a procedura negoziata senza bando mediante sorteggio o altro metodo di estrazione casuale, se non in presenza di situazioni particolari, specificatamente motivate ed esplicitate nella decisione a contrarre e nell'Avviso di avvio di indagine di mercato, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori o questo comporti per il GAL oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

In caso di limitazione del numero di operatori economici da invitare a procedura negoziata senza bando, la scelta di chi invitare, tra coloro che hanno presentato idonea manifestazione di interesse, deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi predeterminati nell'Avviso e in ogni caso nel rispetto del principio di rotazione come previsto dall'art. 49 del d.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui l'operatore economico individuato per l'invito, sia invitato individualmente nella procedura negoziata, ma presenti offerta quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 68, comma 19, del d.lgs. 36/2023, il rispetto del principio di rotazione non deve essere verificato per ciascun componente il Raggruppamento, in applicazione delle indicazioni della giurisprudenza.

#### **A. Pubblicazione avviso di indagine di mercato**

La pubblicazione ha lo scopo di consentire a tutti gli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere chiamati a partecipare alla procedura di selezione.

L'avviso di indagine di mercato deve contenere gli elementi di seguito indicati:

- a) il valore dell'affidamento;
- b) gli elementi essenziali del contratto;
- c) i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali eventualmente richiesti ai fini della partecipazione;
- d) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- e) i requisiti di selezione degli operatori economici/criteri oggettivi per l'individuazione dei soggetti da invitare;
- f) le modalità per comunicare con il GAL.

Qualora l'acquisto riguardi beni o servizi per i quali esista sul mercato un numero elevato di operatori economici, l'avviso di indagine di mercato deve contenere l'indicazione del **numero massimo di operatori che saranno invitati e le relative modalità di scelta/criteri oggettivi**. Il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi non è utilizzabile se non in presenza di situazioni particolari,

specificatamente motivate ed esplicitate nella decisione a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio di indagine di mercato, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori o questo comporti per il GAL oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. In tale ultimo caso il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale deve essere indicato nell'avviso ed effettuato in apposita seduta pubblica, di cui gli operatori devono essere previamente avvisati.

L'avviso deve altresì precisare che la fase di indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo avvio della procedura, né sull'invito alla stessa e sulla sua aggiudicazione. L'avviso di norma deve restare pubblicato sul sito web del GAL (area "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti") e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC ed eventualmente mediante ulteriori forme di pubblicità, per non meno di 15 giorni solari e continuativi in ragione della rilevanza del contratto.

Occorre indicare nell'Avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse che nel caso in cui abbiano risposto un numero di operatori economici inferiore a quello minimo prescritto dall'art. 50, comma 2, lett. c), d) ed e) del 36/2023, non si procederà ad integrare i soggetti da invitare a presentare offerta.

Ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare, come già indicato al precedente paragrafo 3, dovrà essere assicurato il rispetto del criterio di rotazione dell'art. 49 comma 2, del d.lgs. 36/2023, a meno che l'indagine di mercato non abbia posto limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti da invitare alla successiva procedura negoziata.

## **B. Albo fornitori del GAL**

Ai fini dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d) o e) del d.lgs. 36/2023, il GAL può costituire un Albo Fornitori sulla Piattaforma Traspare <https://galvallidelcanavese.traspare.com/>, suddiviso in ambiti e categorie. Da tale Albo fornitori possono essere tratti gli estremi degli operatori da invitare a presentare offerta nel contesto delle procedure di acquisto previste.

L'Albo è costituito a seguito di Avviso pubblico nel quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) oggetto della prestazione (lavori, servizi e forniture) con eventuali specifiche;
- b) eventuali categorie (macro-ambiti) e fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco;
- c) requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere;
- d) eventuali requisiti speciali richiesti per l'iscrizione, attinenti a ciascuna categoria e proporzionati alla relativa fascia di importo;
- e) modalità e termini per la presentazione delle candidature;
- f) validità delle candidature;
- g) comunicazione degli esiti.

L'Avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito web del GAL nella sezione "Avvisi e concorsi", ed eventualmente mediante ulteriori forme di pubblicità (area "Amministrazione Trasparente" sotto nella sezione "altri contenuti").

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

L'integrazione dell'Albo è un'attività continuativa e avviene mediante inserimento dei nuovi operatori economici che presentino la relativa istanza, in corrispondenza della/e categoria/e merceologica/che di interesse e per la/e fascia/e di importo prescelta/e, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste, previo esame della completezza e della correttezza delle dichiarazioni ricevute.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

La dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali può essere agevolata dal GAL tramite la predisposizione di formulari standard allegati all'Avviso pubblico ed eventualmente, per importi fino a 40.000,00 euro, ricorrendo al Documento di gara unico europeo (DGUE), il cui utilizzo è invece obbligatorio per importi superiori. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la

categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

L'istanza di iscrizione presentata dall'operatore economico è sottoposta all'esame di ammissibilità che deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, fatta salva la previsione di un termine non superiore a 90 giorni in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Qualora sia necessario acquisire informazioni supplementari, il termine è sospeso dalla data di invio della richiesta di informazioni ulteriori e/o mancanti e ricomincia a decorrere da quella del ricevimento delle stesse.

L'iscrizione del singolo operatore economico nell'Albo deve avvenire entro e non oltre il termine di cui al precedente periodo e decorre dalla data di invio della comunicazione di abilitazione. L'operatore economico iscritto può essere pertanto invitato alle procedure avviate successivamente all'invio della comunicazione di abilitazione. Il GAL provvede altresì a comunicare l'eventuale mancata iscrizione dell'operatore economico richiedente e la relativa motivazione.

Viene effettuato un controllo, a campione, sulle dichiarazioni acquisite in relazione ad almeno il 5% degli operatori economici che hanno presentato la propria candidatura, con arrotondamento all'unità superiore.

Si procede alla sospensione dell'abilitazione degli operatori economici dall'Albo fornitori nei seguenti casi:

- a) in caso di mancato aggiornamento della documentazione atta a dimostrare la persistenza dei requisiti, ovvero di mancata o parziale comunicazione delle variazioni all'assetto societario o dei dati identificativi della società;
- b) in caso di irregolarità dei documenti prodotti; in particolare, nei casi di documentazione insufficiente, ovvero non corrispondente al macro-ambito e/o alla/e fascia/e di importo cui si candida rispetto a quanto richiesto dal GAL.

In questi casi la sospensione perdura fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.

Inoltre, si procederà a sospendere l'iscrizione dell'operatore economico:

- a) nel caso in cui risulti temporaneamente inadempiente nell'esecuzione di una fornitura o servizio o lavoro affidato in relazione alla natura della prestazione richiesta e l'inadempienza sia stata oggetto di contestazione formale per minimo due volte da parte della società GAL (in relazione alla gravità della fattispecie, sospensione variabile da uno a tre mesi);
- b) qualora l'operatore economico abbia in corso una controversia in sede giudiziale e/o arbitrale con la società GAL e fino alla definizione della stessa (sospensione fino alla definizione di eventuali procedimenti giudiziari);
- c) in presenza di annotazioni risultanti dal Casellario ANAC (sospensione per un periodo adeguato in relazione alla gravità dell'annotazione);
- d) in tutti i casi nei quali la vigente normativa prevede la sospensione dell'attività di impresa.

Si procede alla cancellazione degli operatori economici dall'Albo fornitori nei seguenti casi:

- a) qualora l'operatore economico non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti ovvero in caso di dichiarazione mendace;
- b) perdita accertata dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Albo;
- c) in caso di mancanza sottoscrizione del contratto o per risoluzione del contratto per grave inadempimento per fatti imputabili all'aggiudicatario;
- d) grave negligenza o mala fede nell'esecuzione del contratto (in via esemplificativa derivante dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbia determinato per almeno tre volte l'applicazione di penali);
- e) in caso di fallimento, liquidazione, cessazione di attività;

- f) in caso di mancato riscontro ad un invito o ad una lettera ad offrire per più di tre volte consecutive in un biennio e qualora non sia confermato per iscritto l'interesse a partecipare a future procedure indette dal GAL;
- g) violazione del divieto di *pantouflage* di cui al combinato disposto dell'art. 21 d.lgs. 39/2013 e dell'art. 53, comma 16 ter d.lgs. n. 165/2001;
- h) su esplicita richiesta dell'operatore economico.

L'Albo fornitori, non appena costituito, è pubblicato sul sito web del GAL nella sezione "Avvisi e contratti" e/o in Amministrazione Trasparente e periodicamente aggiornato.

Se, a seguito della consultazione del predetto Albo, si accerti che vi è un ridotto numero di operatori economici iscritti nella categoria merceologica di interesse, ovvero non è presente la categoria merceologica di interesse e si ritenga di non attivare un macro-ambito ad hoc nell'Albo fornitori vigente, è possibile consultare altri elenchi pubblici quali ad esempio presenti sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA) o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza nazionali e/o regionali. Inoltre, resta salva la facoltà del GAL di non prendere in considerazione gli operatori economici estratti dall'Albo che non abbiano i requisiti tecnici e professionali previsti dallo specifico capitolato tecnico e/o non siano idonei in relazione alla natura e all'oggetto del contratto da affidare.

Gli operatori economici possono essere selezionati esclusivamente se "Abilitati" all'elenco del GAL. Il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice dei contratti pubblici è garantito all'interno di ciascuno dei macro-ambiti e di ciascuna fascia di importo come sopra individuati.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo fornitori, ciascun operatore economico deve comunicare ogni variazione delle informazioni già fornite e delle dichiarazioni già rese al GAL.

In ogni caso, il GAL procede con **cadenza triennale** alla revisione dell'Albo fornitori, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, la validità delle dichiarazioni già rese dal fornitore in sede di prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Nell'ambito di tale verifica il GAL invita gli operatori economici a comunicare eventuali dati variati rispetto alla precedente candidatura con richiesta di allegare la documentazione aggiornata.

### **C. Consultazione di altri cataloghi pubblici**

In via residuale, nei casi di accertata impossibilità di utilizzo di una delle due modalità di cui alle precedenti lettere A) e B), ai fini dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 50 del d.lgs.36/2023, il GAL può consultare altri cataloghi pubblici esistenti.

#### **4.2 Procedure di gara**

##### ***4.2.1 Affidamento diretto di lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, e di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000euro***

L'atto di affidamento deve essere sempre motivato indicando la ragioni della scelta dell'operatore economico e dando evidenza del rispetto del principio di rotazione o, in caso di deroga delle relative motivazioni.

La decisione di contrarre o atto equivalente, relativa all'affidamento diretto, deve essere trasmessa tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 36/2023, assicurando il collegamento tra questa e la sezione "Amministrazione Trasparente" del GAL.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei requisiti di ordine speciale di:

- a) idoneità professionale;
- b) capacità economica e finanziaria, ove richiesta;
- c) capacità tecnico professionale ove richiesta.

Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 36/2023, in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza

europea, il GAL non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art 106, del medesimo decreto. In casi debitamente motivati è, inoltre, facoltà del GAL non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti. Quando richiesta la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.

#### **4.2.2 Controlli sull'affidatario**

In caso di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture ai sensi dell'art. 50, comma 1 d.lgs. n. 36/2023, per un importo inferiore a 40.000,00 euro, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti viene attestato dagli operatori economici con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il D.Lgs. 36/2023, all'art. 52 prevede, che la stazione appaltante verifichi le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'allegato I.1 del Codice relativo ai compiti specifici del RUP per la fase di affidamento, le attività di verifica della documentazione amministrativa, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, restano incardinate in capo al RUP il quale adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

#### **OGGETTO DEI CONTROLLI**

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94(cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi e forniture infra 40.000 euro.

#### **MODALITA' DI CONTROLLO**

Per quanto riguarda gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000, il GAL procederà ad un controllo sulle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di ordine generale, su tutti gli affidamenti, entro due mesi dalla data di affidamento.

La tipologia di documenti controllati sarà definita sulla base delle soglie precedentemente individuate con le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, documento valido ai fini di istituire una buona prassi per la verifica dei suddetti requisiti, sulla base di soglie di rischio determinate dal valore dell'affidamento.

Nel dettaglio:

**Per i servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro:** in caso di affidamento diretto, la Stazione Appaltante consulta il Casellario ANAC, verifica il Documento unico di regolarità contributiva ("DURC"), nonché verifica la sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

**Per i servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro:** in caso di affidamento diretto, la Stazione appaltante consulta il Casellario ANAC, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 94, commi 1, 5, lettera d) e 6 del d.lgs. n. 36/2023 e dei requisiti speciali ove previsti.

**Per importi invece superiori a 20.000,00 euro:** nel caso di affidamento diretto il GAL procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

#### **4.2.2 Procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e sino alle soglie di rilevanza europea, nonché per servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro sino alle soglie di rilevanza europea**

I contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro sino alle soglie di rilevanza europea, nonché i contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore ai 140.000,00 euro sino alle soglie di rilevanza europea, sono affidati tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

In particolare:

**c) Procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **cinque operatori** economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per **i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro.**

**d) Procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **dieci operatori** economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo **pari o superiore a 1 milione di euro** e fino alle soglie di rilevanza europea.

**e) Procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **cinque operatori** economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.**

La lettera di invito deve contenere tutti gli elementi utili a formulare l'offerta (anche tramite collegamento ipertestuale agli ulteriori documenti di gara), tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e l'importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali e quelli speciali richiesti;
- c) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di sua validità oltre che la piattaforma digitale di riferimento;
- d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni o ad integrazione delle informazioni fornite dal candidato conformemente agli artt. 91 e 102 del d.lgs. 36/2023 e all'Allegato II.8 e successivi atti attuativi;
- e) l'indicazione del termine di esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto e i relativi parametri;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) le garanzie richieste ai sensi degli artt. 106 e 117 del d.lgs. 36/2023;
- i) il nominativo del RUP;
- l) nel caso del criterio del prezzo più basso, l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 36/2023; occorrendo la specificazione del metodo per l'individuazione delle offerte anomale;
- m) lo schema di contratto e il capitolato tecnico se predisposti;
- n) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il Seggio di gara procedono all'apertura delle buste virtuali e all'esame della documentazione amministrativa.

La gara viene svolta valutando le offerte presentate dagli operatori economici invitati, secondo i criteri prefissati nella lettera di invito, che possono consistere nel minor prezzo, ovvero nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il criterio del minor prezzo può essere utilizzato per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera (come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 del d.lgs. 36/2023, quindi i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50% dell'importo complessivo dei corrispettivi).

Al di fuori di tali casi è obbligatorio il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che prende in considerazione sia aspetti qualitativi (per un punteggio non inferiore a 70/100 in caso di contratti ad alta intensità di manodopera) sia aspetti quantitativi legati al minor prezzo.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo deve essere utilizzato per:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale;
- c) i contratti di servizi e le forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e) gli affidamenti di appalto integrato;
- f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.<sup>2</sup>

In caso di aggiudicazione al minor prezzo, la valutazione delle offerte economiche (applicazione della formula indicata nella lettera di invito e attribuzione del punteggio relativo al prezzo) può essere effettuata dal RUP, con il supporto degli uffici amministrativi del GAL.

In caso di aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è obbligatoria, per la valutazione delle offerte, la nomina di apposita Commissione giudicatrice, successivamente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, nominata nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 93 del d.lgs. 36/2023. Alla Commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente.

Al termine dei lavori del RUP o della Commissione giudicatrice è proposta l'aggiudicazione a favore del miglior offerente, sottoponendo le risultanze degli atti di gara all'approvazione dell'organo competente del GAL, il quale esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 36/2023, in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, il GAL non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art 106, del medesimo decreto, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre o nell'avviso di indizione della procedura o altro atto equivalente. Quando richiesta la garanzia provvisoria è pari al 1% dell'importo a base di gara.

#### **4.2.3 Stipulazione del contratto**

Il contratto è stipulato a pena di nullità in forma scritta nelle modalità consentite dall'art. 18 del d.lgs. 36/2023, nel rispetto della disposizione del d.lgs. 82/2005.

---

<sup>2</sup> Si ricorda che in caso di affidamento diretto di importo inferiore a 140.000 per beni e servizi e 150.000 per lavori, non si applicano criteri di aggiudicazione.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, non operano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3, d.lgs. n. 36/2023 per la stipula del contratto.

## **5. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il GAL è soggetto all'applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo le indicazioni da fornite con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 così come da ultimo aggiornata con Delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023 avente oggetto "*Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/2023 n. 36.*".

## **6. Spese economali**

Le spese economali afferiscono alla gestione della cassa economale, mediante la quale vengono effettuati gli acquisti di non rilevante entità (spese minute) in riferimento alle tipologie di beni e servizi in appresso tipizzati, destinati a sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dei GAL, non compatibili con gli indugi della contrattazione e l'emanazione di un provvedimento di approvazione, entro i limiti di importo prefissati nel presente regolamento, per i quali i pagamenti vengono effettuati mediante pronta cassa.

Tali spese sono da effettuarsi nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e, nella misura in cui non sono effettuate a fronte di contratti d'appalto, esse non rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 136 del 13 agosto 2010 (in particolare artt. 3 e 6 che disciplinano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e delle relative sanzioni), come previsto dalla citata Delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023<sup>3</sup>. Per maggiori dettagli, si invita a consultare le numerose indicazioni fornite dalla Corte dei Conti (fra tutte, si segnalano le recenti sentenze delle Sezioni Giurisdizionali per la Regione Molise n. 44/2023 e per la Regione Calabria n. 115/2023)<sup>4</sup>.

I GAL possono disporre di un **fondo economale**, assegnato all'inizio di ogni esercizio finanziario, inteso come una dotazione di denaro da rendicontare, nei limiti di seguito prefissati.

Il fondo economale viene assegnato e gestito da un dipendente del GAL che viene appositamente nominato e assume la funzione di "Cassiere".

Con il fondo economale si provvede al pagamento delle **spese necessarie per sopperire alle esigenze immediate e funzionali dei GAL che siano caratterizzate da tempistiche tali da non consentire l'attivazione di procedure più complesse** o comunque per le quali l'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari risulti impossibile o particolarmente difficoltosa.

---

<sup>3</sup> Si segnala inoltre quanto indicato nelle FAQ aggiornate al 6 febbraio 2024 reperibili al seguente link <https://www.anticorruzione.it/en/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari>.

<sup>4</sup> Risulta fondamentale, per rientrare nella gestione della cassa economale, che:

- a. le spese siano di importo non significativo; trattandosi della modalità non ordinaria di esecuzione delle spese, devono anche trovare una puntuale e tipizzata disciplina nell'ambito di un regolamento interno dell'Ente.
- b. le spese non siano utilizzate né per eludere le regole di scelta del contraente, né per eludere controlli che connotano l'esecuzione dei pagamenti (ad. esempio in relazione alla regolarità contributiva).

La magistratura contabile ha a più riprese sottolineato l'eccezionalità della gestione economale, nell'ambito della quale le spese devono risultare «imprevedibili» e «indifferibili» (cfr. Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Molise, sent. 6 luglio 2023, n. 44; Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, sent. 21 giugno 2023, n. 115).



## **Il fondo economale può essere utilizzato per un ammontare pari ad euro 20.000 annui.**

Le spese che possono essere assunte a carico del fondo economale, purché aventi le caratteristiche di cui sopra, sono le seguenti:

- a) spese per acquisto di beni e servizi, per piccole riparazioni e manutenzione di arredi, macchine d'ufficio, attrezzature hardware e relativi programmi informatici e di locali;
- b) acquisto, manutenzione e riparazione ed assistenza tecnica;
- c) spese postali e telegrafiche;
- d) spese per l'acquisto di carte e valori bollati, di generi di monopolio di Stato o comunque generi soggetti al regime dei prezzi amministrati;
- e) spese per il funzionamento di automezzi;
- f) acquisto di cancelleria;
- g) spese per l'acquisto di libri, riviste e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico-scientifico, tecnico amministrativo, audiovisive, giornali e stampa quotidiana e periodica e simili;
- h) spese contrattuali, di registrazione e visure catastali, altre imposte, tasse, canoni e diritti erariali;
- i) spese per la stampa e diffusione di pubblicazioni, circolari, atti e documenti;
- j) spese di vitto, pernottamento e alloggio e spese per prenotazione e acquisto di servizi di trasporto per i dipendenti, collaboratori e per gli amministratori;
- k) spese per il trasporto di materiali, spedizione e facchinaggio, nonché per pagamenti in contrassegno tramite corriere per beni e servizi;
- l) spese per sdoganamento merci;
- m) canoni di abbonamenti radiofonici e televisivi;
- n) spese urgenti aventi quale beneficiario lo Stato o altri enti pubblici, in dipendenza di obblighi posti dalle leggi vigenti;
- o) tasse e diritti per verifiche impianti, ascensori, concessioni edilizie, nullaosta vigili del fuoco, estintori, ecc. o altre spese indifferibili a pena danni;
- p) spese per spazi virtuali di archiviazione (cloud) da utilizzare per esigenze documentate di archiviazione;
- q) spese per allestimento di rinfreschi, welcome coffee/coffee break, light lunch e in generale pasti di lavoro o afferenti a incontri e riunioni di animazione;
- r) acquisto di servizi per l'ordinaria gestione (es. pulizia degli uffici ecc.);
- s) spese per organizzazione di convegni, congressi e conferenze, riunioni e fiere, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, il noleggio di sale e di strumenti audiovisivi;
- t) spese per ideazione e produzione di materiale informativo, compreso la realizzazione e aggiornamento di siti web, compresa la stampa, la divulgazione di bandi di gara e altre pubblicazioni ed informazioni, la gestione del servizio stampa, nonché attività di traduzione;
- u) spese per lavori, acquisto di beni o fornitura di servizi legati alla sicurezza negli ambienti di lavoro e alla protezione dei dati;
- v) spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni, correnti non altrimenti individuabili nell'elencazione; si definiscono spese minute le spese non superiori a € 300,00 necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali del GAL (non compatibili con gli indugi della contrattazione e l'emanazione di un provvedimento di approvazione).

Tale elenco è tassativo.

Tutte le spese assunte a carico del fondo economale devono essere opportunamente documentate e non è prevista alcuna autocertificazione, salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati, nei quali non sia oggettivamente possibile ottenere tale documentazione.

Sono dunque escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le spese effettuate dal cassiere che utilizzi il fondo economale se tali spese:

- a) non originano da contratti d'appalto;
- b) rientrano per tipologia nell'elenco sopra riportato;
- c) rispettano i massimali sopra indicati;

d) sono caratterizzate da tempistiche tali da non consentire l'attivazione di procedure più complesse o per le quali l'applicazione della normativa sulla tracciabilità risulti impossibile o particolarmente difficoltosa.

I pagamenti sono disposti secondo le seguenti modalità:

a) bonifico bancario;

b) carta di credito o bancomat qualora il bene o il servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico ovvero qualora il ricorso a tali forme di negoziazione sia economicamente vantaggioso od opportuno, al fine di una immediata reperibilità della risorsa.

c) in contanti, nei casi in cui non sia possibile utilizzare la modalità di pagamento a) o b).

Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 2.000,00, salvo motivazione specifica.

Il limite massimo per ciascuna spesa economale tramite carta di credito/bancomat o bonifico bancario è fissato in euro 2.000,00 IVA esclusa, mentre per ciascuna spesa economale in contanti in euro 300 IVA inclusa.

È fatto divieto di procedere ad ordinazioni frazionate allo scopo di non superare il limite fissato. In caso di utilizzo della carta di credito il Cassiere presenta il rendiconto mensile, unitamente all'estratto conto rilasciato dal soggetto gestore.

Nessun limite è stabilito per le anticipazioni a dipendenti del GAL qualora riguardino spese di cui alle lettere j).

L'operazione di bonifico bancario e l'operatività della carta di credito fanno riferimento al conto corrente bancario del GAL.

Il Cassiere detiene un'unica gestione di cassa per tutte le operazioni, che devono essere cronologicamente registrate in apposito registro di cassa economale (ad esempio registro su tabella excel).

Il controllo contabile sui rendiconti del fondo economale è operato dall'Organo competente del GAL.

## **7. Procedure per la selezione dei progetti nel contesto di procedure per la concessione di contributi/sovvenzioni in coerenza con i principi di cui all' art. 12 della legge n. 241/1990**

Le procedure per la concessione di sovvenzioni/contributi per la realizzazione di attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi di interesse generale perseguiti dal GAL, nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di sviluppo locale approvato e della regolamentazione di riferimento, rientrano nella fattispecie delle procedure di diritto pubblico ai sensi dell' art. 12 della legge n. 241/1990 e sono attivate da bandi/avvisi pubblici/chiamate di progetti per la selezione degli interventi oggetto del sostegno/agevolazione.

La selezione dei beneficiari dei contributi/sovvenzioni viene effettuata da parte del funzionario incaricato il quale potrà avvalersi di un tecnico esperto esterno, oppure da apposita Commissione incaricata dell'istruttoria delle domande di sostegno a seguito di apertura dei bandi/avvisi pubblici, formata dal funzionario istruttore interno al GAL e da eventualmente almeno un membro esterno (o interno) preposto dal CdA dello stesso GAL.

Tale selezione deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel citato art. 12 della l. n. 241/1990 e dei principi indicati all'art. 1 della medesima legge, vale a dire economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, collaborazione e buona fede, dei principi in tema di concorrenza, nonché dei principali istituti disciplinati della citata legge n. 241/1990 (obbligo di motivazione, comunicazione di avvio del procedimento, comunicazione dei motivi ostativi, diritto di accesso alla documentazione, ecc.).

In tale contesto l'erogazione da parte del GAL, non costituendo corrispettivo contrattuale, assume

carattere sovventorio e pertanto, non essendo presente un rapporto sinallagmatico tra ente erogante e beneficiario della sovvenzione/contributo, non rileva ai fini IVA. Si rinvia alle circolari dell'Agazia delle Entrate n. 34/E del 21 novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015 per una disamina sugli elementi che distinguono la concessione di sovvenzioni/contributi dai contratti a prestazioni corrispettive.

## **8. Trasparenza, anticorruzione, inconfiribilità e incompatibilità**

Il GAL applica le disposizioni in materia di:

- a) inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013;
- b) anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012;
- c) pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.

In particolare, tutti i componenti del CdA, i Revisori dei conti e i Sindaci, il Direttore nonché tutti i soggetti indicati dal citato d.lgs. n. 39/2013 allegano annualmente una dichiarazione in merito alla presenza di eventuali situazioni di inconfiribilità e di incompatibilità.

Il GAL si dota di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, come previsto dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013, per quanto compatibili, secondo le indicazioni fornite da Autorità Nazionale Anticorruzione.

In applicazione del principio di trasparenza quale accessibilità totale, il GAL pubblica sul proprio sito web:

- a) l'organigramma del personale comprensivo dei collaboratori;
- b) la struttura del CdA e degli eventuali organi di indirizzo politico;
- c) i provvedimenti e gli atti adottati, anche riguardo gli affidamenti di lavori, servizi, forniture e le consulenze;
- d) il rapporto annuale riguardante le attività in essere, quelle svolte e i relativi risultati a valere sui fondi FEASR;
- e) il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;
- f) l'elenco dei beneficiari delle sovvenzioni, contributi e sussidi, fatte salve le disposizioni in materia di tutela dei dati personali di cui al d.lgs. n. 101/2018 e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- g) le dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.

## **9. Selezione del personale**

Per il reclutamento del personale (direttore, dipendenti e collaboratori) il GAL applica i principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza contenuti nel d.lgs. n. 165/2001.

La selezione avviene tramite una procedura comparativa sulla base di criteri predeterminati e trasparenti, attivata mediante un bando/avviso da pubblicarsi sul sito web del GAL.

Il termine per la presentazione delle candidature deve essere congruo e comunque non inferiore a 20 (venti) giorni, al fine di consentire la conoscibilità del bando/avviso e di fornire il tempo necessario per predisporre e presentare le candidature. Tale termine è riducibile in casi di urgenza adeguatamente motivata.

In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 e della ulteriore normativa di settore, è fatto divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e di attribuire incarichi ad ex dipendenti di amministrazioni pubbliche che abbiano esercitato nei confronti del GAL poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto di tali amministrazioni pubbliche, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (divieto di assunzione di ex dipendenti della PA, c.d. *pantouflage*).

Il bando/avviso per la selezione del personale contiene:

- a) durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- b) termini e modalità di presentazione delle candidature da comparare;
- c) requisiti per l'ammissione;
- d) criteri di selezione (punteggi previsti in relazione al curriculum, eventuali prove scritte e/o orali ecc.);
- e) modalità di svolgimento della selezione;
- f) modalità di definizione della graduatoria.

Nei casi in cui la procedura di selezione sia andata deserta, è possibile procedere mediante individuazione diretta nel rispetto dei requisiti previsti nel bando/avviso.

Nei casi di assoluta urgenza che non consentano di attendere i tempi necessari per l'espletamento delle procedure di selezione, è possibile procedere mediante individuazione diretta fornendo particolare e adeguata motivazione nell'atto di affidamento dell'incarico.

Ai fini della verifica della corretta esecuzione della prestazione e del buon esito dell'incarico, qualora l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri, è acquisita una relazione relativa alle attività svolte secondo le scadenze stabilite nel contratto sottoscritto.

Se si intende conferire incarichi, relativi a ruoli connessi all'esercizio di funzioni e compiti assegnati al GAL (ad esempio le attività di animazione) a lavoratori autonomi con P.IVA si procede mediante la stipulazione di contratti d'opera di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile o contratti d'opera intellettuali, di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nel rispetto delle indicazioni fornite a riguardo dall'ANAC e dalla giurisprudenza prevalente, fatta salva la possibilità di stipulare contratti di appalto di servizi, ove ricorrano i presupposti di cui al d.lgs. 36/2023.

#### **10. Contrasto delle frodi e conflitti di interesse**

La società GAL adotta tutte le misure necessarie a contrastare le frodi e la corruzione e a prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace ai conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e per la concessione di contributi/sovvenzioni di cui all'art. 12 della legge 241/1990 e nella fase di esecuzione dei contratti d'appalto e dei progetti oggetto di sostegno/agevolazione.

Si ha conflitto d'interesse quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione degli appalti e per la concessione di contributi/sovvenzioni di cui all'art. 12 della Legge 241/1990 o può influenzarne in qualsiasi modo il risultato della medesima, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura considerata, conformemente alla normativa di riferimento.

I soggetti che versano nelle ipotesi sopra descritte sono tenuti a darne comunicazione al GAL e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti e di concessione di contributi/sovvenzioni di cui all'art. 12 della l. n. 241/1990.

Sono acquisite le dichiarazioni di astensione per conflitto di interessi da parte del personale coinvolto nelle procedure di aggiudicazione degli appalti o per la concessione di contributi/sovvenzioni di cui all'art. 12 della l. n. 241/1990 e nell'esecuzione dei contratti d'appalto e dei progetti oggetto di sostegno/agevolazione, in osservanza di quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, dall'art. 51 del c.p.c. nonché dagli artt. 1394, 2368, 2373, 2391, 2475-ter e 2634 del c.c. in quanto compatibili.

#### **10. Norma di rinvio a riferimenti generali**

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, valgono le disposizioni statutarie, nonché la normativa vigente in materia.

Per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale si applicano le disposizioni regionali, nazionale ed europee

relative al FEASR nonché i manuali di riferimento approvati da ARPEA.

### **11. Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore a far data della deliberazione di approvazione dello stesso e si intende modificato per effetto di sopravvenute norme vincolanti dell'Unione europea, statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.